



**COMUNE DI MISANO ADRIATICO**  
**Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E**  
**L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI**  
**SOGGIORNO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2014.

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2019 e n.62 del 29/12/2020.

**INDICE**

<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto del regolamento</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Istituzione, presupposto e finalità</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Soggetti passivi</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Esenzioni</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Misura dell'imposta</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Versamento dell'imposta e dichiarazione</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 6 bis</b>	<b>Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Interventi da finanziare</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Attività di controllo e accertamento dell'imposta</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Riscossione coattiva</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Rimborsi</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Contenzioso e funzionario responsabile</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Disposizioni finali e transitorie</b>	<b>Pag. 8</b>

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

2. La Consulta turistica, nominata secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti, costituirà l'osservatorio permanente tra Comune, forze politiche e categorie economiche turistiche per monitorare gli effetti dell'imposta e suggerire eventuali misure correttive. Annualmente il Sindaco o suo delegato presenterà in Consiglio Comunale una relazione sugli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno.

## **Art. 2 - Istituzione, presupposto e finalità**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile 2015, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.3 della legge n. 212/2000. L'imposta in prima attuazione si applicherà ogni anno limitatamente al periodo dal 1° aprile al 30 settembre. Sarà facoltà della Giunta comunale modificare tale periodo secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Misano Adriatico, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, da intendersi per le seguenti categorie: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.<sup>1</sup>

4 Le finalità da perseguire con il relativo introito sono previste dal successivo art. 7 e sono stabilite anche per migliorare la qualità della permanenza dei turisti e dei servizi turistici in generale.

## **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel comune di Misano Adriatico, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Comma così sostituito con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/2019.

<sup>2</sup> Comma così sostituito con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/2019.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.<sup>3</sup>

## **Art. 4 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età; a tal fine si considera la data di arrivo nella struttura ricettiva;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Rimini, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente che svolge attività lavorativa nel territorio del Comune di Misano Adriatico;
- f) i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;
- g) studenti che svolgono tirocini o stage in strutture ricettive site nel territorio del Comune di Misano Adriatico.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), f), g) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.<sup>4</sup>

3. Particolari esenzioni o riduzioni possono essere stabilite nel provvedimento dell'amministrazione comunale che stabilisce la misura dell'imposta e sue successive modificazioni.

## **Art. 5 - Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive (stelle, soli, ecc.) definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore del soggiorno.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

---

<sup>3</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n.62 del 29/12/2020.

<sup>4</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n.62 del 29/12/2020.

## **Art. 6 -Versamento dell'imposta e dichiarazione**<sup>5</sup>

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

1-bis. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel servizio on line dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.

2-bis. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

3. I gestori delle strutture effettuano il versamento al Comune di Misano Adriatico delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta entro il 31 luglio per l'imposta riscossa nel trimestre aprile/giugno ed entro il 31 ottobre per l'imposta riscossa nel trimestre luglio/settembre, con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
- mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi del precedente comma 2-bis, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.

5. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ha, altresì, l'obbligo, attraverso apposito portale web messo a disposizione dal Comune di Misano Adriatico, di comunicare entro il termine ultimo del 31 luglio e 31 ottobre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ciascun trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta, gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. I suddetti dati potranno essere trasmessi anche mediante supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento.

<sup>5</sup> Articolo così modificato con delibera di C.C. n.62 del 29/12/2020.

6. In caso di gestione di più strutture da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

7. Abrogato.<sup>6</sup>

8. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.<sup>7</sup>

### **Art. 6 bis - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta) <sup>8</sup>**

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.

2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

### **Art. 7 - Interventi da finanziare**

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. In particolare, a titolo esemplificativo delle priorità ma non esaustivo delle azioni, il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo per eventi di intrattenimento, per manifestazioni sportive, spettacolari e culturali connesse al turismo; potranno inoltre essere finanziati progetti di sviluppo di itinerari tematici e circuiti di eccellenza, la valorizzazione dello sport motoristico con riferimento al Misano World Circuit Marco Simoncelli, la manutenzione e ristrutturazione delle attrezzature destinate alla fruizione turistica, lo sviluppo dei punti di accoglienza ed informazione turistica; speciale spazio potrà essere riservato ad interventi promozionali, anche all'estero, nonché ad iniziative ed eventi volti a favorire il turismo giovanile, sportivo, delle famiglie, della terza età, specie nella bassa stagione, interventi formativi per le figure professionali del settore turistico, finanziamento dei servizi connessi ai flussi turistici e alla comunicazione (ivi compresi punti Wi-fi free, siti web, ecc.). Tali attività potranno essere svolte anche in cofinanziamento ed in collaborazione con privati ed altri enti.

### **Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta <sup>9</sup>**

---

<sup>6</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/2019 ed abrogato con delibera di C.C. n..... del 29/12/2020.

<sup>7</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/2019.

<sup>8</sup> Articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/2019.

<sup>9</sup> Articolo sostituito con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/2019.

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi dal 158 e 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni di cui all'art.1, commi 792 e successivi della Legge n. 160/2019.<sup>10</sup>

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'Ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni comunque denominate concernenti l'apertura di strutture e attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere.<sup>11</sup>

## **Art. 9 – Sanzioni** <sup>12</sup>

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 del precedente art. 6 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 5 del precedente art. 6 da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal comma 3 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

## **Art. 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

<sup>10</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n.62 del 29/12/2020.

<sup>11</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n.62 del 29/12/2020.

<sup>12</sup> Articolo sostituito con delibera di C.C. n.62 del 29/12/2020.

## **Art. 11 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso. Non si procede a rimborso di somme al di sotto degli importi minimi stabiliti dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.<sup>13</sup>

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

## **Art. 12 - Contenzioso e funzionario responsabile**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2 Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale; il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Per sopravvenute esigenze tecniche o fiscali, la Giunta Comunale, con specifica delibera, ha la facoltà di modificare e/o posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 6 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonchè il Regolamento generale delle entrate comunali.<sup>14</sup>

4. Ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n.62 del 29/12/2020.

<sup>14</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n.62 del 29/12/2020.

<sup>15</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n.62 del 29/12/2020.